

Misure cautelari. Rimozione delle ganasce già disposte solo dopo il pagamento integrale del debito

Niente stop al fermo amministrativo

Rosanna Acierno

Le nuove dilazioni non bloccano le **ganasce fiscali**. Dal 22 ottobre 2015, dopo l'entrata in vigore del decreto riscossione (Dlgs 159/2015), l'ammissione (o, anche, la riammissione) alla dilazione da parte di Equitalia e il contestuale pagamento della prima rata non consentono più la rimozione del fermo amministrativo già disposto sul veicolo di proprietà del debitore e, dunque, la sua circolazione. La cancellazione del provvedimento del **fermo amministrativo** avverrà soltanto dopo il **pagamento integrale del debito**.

Se prima dell'ammissione (o riammissione alla dilazione) e al pagamento della prima rata, non

vi ha ancora provveduto, l'agente della riscossione non potrà iscrivere alcun fermo amministrativo o ipoteca, né potrà iniziare o proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata.

Inoltre, occorre tener presente che, seppure la possibilità di adottare il fermo è lasciata alla discrezionalità dell'agente della riscossione, la sua legittimità è subordinata ad una serie di requisiti di carattere soprattutto procedurati.

Equitalia, infatti, può adottare il fermo una volta decorso il termine di 60 giorni dalla (regolare) notifica della cartella di pagamento o di almeno 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, senza che il contri-

bente abbia provveduto al versamento (anche di una rata) delle somme contestate.

In ogni caso, prima dell'esecuzione del fermo, l'agente della riscossione è tenuta a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva, con la quale li avvisache, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.

Entro il termine di 30 giorni, il debitore o i coobbligati possono comunque dimostrare che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione, recandosi presso lo sportello del concessionario. Tale dimo-

strazione, in particolare, dovrà avvenire non solo con l'esibizione dei libri contabili, ma anche mediante l'indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa.

Pertanto, una volta iscritto, resta ferma la possibilità per il contribuente di eccepire l'illegittimità del fermo nel caso di omessa notifica dell'atto presupposto, quale la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento (articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992) o, qualora la cartella di pagamento sia stata annullata.

Inoltre, il fermo amministrativo potrebbe essere censurato per ulteriori cause di illegittimità, qualora, ad esempio, non vi sia nell'atto di fermo una parte moti-

va, o non sia stato indicato il responsabile del procedimento.

Al verificarsi, dunque, anche solo di una i tali circostanze, il contribuente potrà, entro il termine di 60 giorni impugnare il provvedimento di iscrizione del fermo dinanzi alla giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie), nella misura in cui il credito tutelato abbia natura tributaria oppure dinanzi alla giurisdizione ordinaria, se i debiti che hanno fatto scattare il fermo riguardano, ad esempio, contributi previdenziali.

Nell'ipotesi in cui, invece, il fermo amministrativo dovesse essere stato iscritto a causa di una pluralità di debiti di diversa natura (sia tributaria che non), il debitore dovrà comunque proporre ricorsi separati dinanzi ai diversi giudici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOFTWARE PER LA **GESTIONE DE**

Quelli che... **l'integrazione è la soluz**